

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 11/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 11/02	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	2
2001/C 11/03	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	4
2001/C 11/04	Parere della Commissione del 15 dicembre 2000 relativo al piano per l'eliminazione dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento parziale della centrale nucleare di Monts d'Arrée (Francia) ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom	5
2001/C 11/05	Notifica preventiva di una concentrazione [Caso COMP/M.2185 — Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business Solutions (IV)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2001/C 11/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	7
2001/C 11/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	8

II Atti preparatori

.....

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

2001/C 11/08	Invito a presentare proposte — SCRE/111577/C/G — Patrimonio Euromed II pubblicato dalla Commissione europea per progetti finanziati dalla Comunità europea	11
2001/C 11/09	Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**12 gennaio 2001***(2001/C 11/01)*

1 euro	=	7,4667	corone danesi
	=	8,857	corone svedesi
	=	0,6408	sterline inglesi
	=	0,9545	dollari USA
	=	1,4244	dollari canadesi
	=	112,35	yen giapponesi
	=	1,5410	franchi svizzeri
	=	8,185	corone norvegesi
	=	80,21	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7003	dollari australiani
	=	2,1152	dollari neozelandesi
	=	7,4642	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 11/02)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

[N. nazionale del fascicolo: 65]

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad, Dirección General de Alimentación, Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Asociación de Cultivadores de Alcachofa de Tudela e industrias pertenecientes a las asociaciones Agrucon y Consebro

2.2. Indirizzo: Camino Caritat, 2-1º — E-31500 Tudela (Navarra).

Tel. (34) 948 82 00 24

Fax (34) 948 82 02 00

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ()

3. Tipo di prodotto: Carciofi destinati al consumo freschi o in conserva. Categoria 1.6 — Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Alcachofa de Tudela».

4.2. **Descrizione:** L'indicazione geografica proteggerà i capolini o «teste» di carciofo della cultivar «Blanca de Tudela» (specie: «*Cynara scolymus L.*»), commercializzati freschi o in conserva.

I carciofi commercializzati freschi apparterranno alle categorie commerciali «Extra» e «I» descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i carciofi destinati al consumo allo stato fresco. I carciofi potranno essere presentati con fusto (peduncolo di 18 cm e una o due foglie intere) e venduti nel modo tradizionale in mazzi di dodici, o senza fusto (peduncolo ridotto a 10 cm) e venduti a peso.

I carciofi in conserva, commercializzati sotto forma di cuori interi o tagliati a metà, sono prodotti senza acidificazione e il pH del prodotto finito non può essere inferiore a 5,0.

4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione è costituita da 33 località del sud e sud-est della Navarra, 32 delle quali appartenenti al distretto agricolo V (Ribera) e una al distretto agricolo IV (Navarra Media). La messa in conserva può essere effettuata in qualsiasi punto della Navarra, sebbene il 95 % dell'industria di trasformazione si concentri nella zona di produzione.

- 4.4. **Prova dell'origine:** La Ribera de Navarra è tradizionalmente una zona di produzione di ortofruticoli la cui qualità e le cui caratteristiche li hanno resi giustamente rinomati e apprezzati in tutta la metà settentrionale della Spagna.

Il carciofo, la cui presenza nei campi irrigui di Tudela risale al medioevo, è enormemente apprezzato in tutta la Ribera e, unitamente all'asparago bianco, costituisce uno tra i prodotti orticoli più conosciuti della Navarra.

Gli agricoltori della zona, seguendo un processo di selezione ininterrotto dal principio del secolo, sono riusciti ad ottenere una cultivar registrata di carciofo, la «Blanca de Tudela», che è alla base della produzione nella maggior parte della Spagna.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** Il carciofo protetto è una coltura annuale; i carciofi destinati all'industria conserviera possono tuttavia essere biennali.

Per «coltura annuale» s'intende che la pianta viene colta dopo un anno di permanenza nel terreno (da agosto di un anno a luglio dell'anno seguente). La coltura è biennale quando il prodotto viene colto alla fine del secondo anno di coltivazione.

La messa a dimora viene effettuata con piante della cultivar «Blanca de Tudela» provenienti da un vivaio iscritto nel Registro ufficiale dei produttori, commercianti e importatori di semi e piante. La coltivazione deve essere effettuata sempre in regime irriguo. La raccolta è manuale, con passaggi successivi in cui si selezionano volta per volta i capolini per il consumo.

La messa in conserva viene effettuata senza impiego di acidulanti e il prodotto è sterilizzato mediante trattamento termico. Il pH del prodotto trasformato è analogo a quello del prodotto fresco e mai inferiore a 5,0. Questo processo fa sì che l'aspetto e, soprattutto, le qualità organolettiche del prodotto in conserva siano straordinariamente simili a quelli del prodotto fresco nella sua preparazione tradizionale.

- 4.6. **Legame:** I carciofi vengono coltivati nelle pianure alluvionali e, in particolare, sulle terrazze più basse dei fiumi Ebro, Ega e Aragón e del suo affluente Arga: i suoli più adeguati al suo sviluppo sono di grana media, privi di pietre, ricchi di calce, freschi e ben drenati.

L'enorme sforzo riservato all'irrigazione è volto a compensare la scarsità di piogge della zona e a migliorare la gestione delle colture, più che ad ottenere rese elevate.

Le caratteristiche climatiche della zona, con inverni freddi e primavere miti, consentono di ottenere un ritmo di produzione molto più lento rispetto a quello di zone più precoci, e dunque un prodotto di migliore qualità. Per questo motivo il carciofo, introdotto nella Navarra sotto la dominazione musulmana, è stato per secoli una delle principali coltivazioni di Tudela e costituisce uno degli ingredienti caratteristici della «menestra», piatto tipico enormemente apprezzato nei mesi primaverili e forse il più rappresentativo della gastronomia della Ribera.

- 4.7. **Struttura di controllo:**

Nome: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Alcachofa de Tudela

Indirizzo: Carretera del Sadar, s/n, Edificio «El Sario» — 31006 Pamplona (Navarra)

Tel. (34) 948 23 85 12

Fax (34) 948 23 20 70

Il Consejo regulador è in grado di soddisfare i requisiti della norma EN 45011.

- 4.8. **Etichettatura:** Tutti gli imballaggi utilizzati per la presentazione del prodotto protetto, sia allo stato fresco che in conserva, dovranno recare in posizione evidente le controetichette numerate con il logo dell'IGP rilasciate esclusivamente dal Consejo regulador, organo di controllo dell'IGP stessa.

- 4.9. **Condizioni nazionali:**

— Legge n. 25/1970, del 2 dicembre 1970, e regolamento di applicazione di tale legge, approvato con regio decreto n. 835/1972 del 23 marzo 1972. Regio decreto n. 728/1998 dell'8 luglio 1998 e regio decreto n. 2654/1985 del 18 dicembre 1985, relativo al trasferimento di competenze dal governo centrale alla Comunità autonoma della Navarra.

— Regio decreto n. 1643/1999, del 22 ottobre 1999, che regola la procedura d'istruzione delle domande di iscrizione al registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

N. CE: G/E/00139/2000.07.03.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 3 luglio 2000.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2001/C 11/03)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾, in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Magnesio greggio puro	Russia Ucraina	Dazio	Regolamento (CE) n. 1347/96 (GU L 174 del 12.7.1996)	13.7.2001
		Impegno	Decisione 96/422/CE della Commissione (GU L 174 del 12.7.1996)	

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ Telex: COMEU B 21877; fax (32-2) 295 65 05.

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2000****relativo al piano per l'eliminazione dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento parziale della centrale nucleare di Monts d'Arrée (Francia) ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom**

(2001/C 11/04)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Il 26 aprile 2000, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica francese, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, dati generali relativi al progetto per lo smaltimento di residui radioattivi risultanti dallo smantellamento parziale della centrale nucleare di Monts d'Arrée.

Sulla base dei dati ottenuti e dei chiarimenti forniti dal governo francese, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha espresso il seguente parere:

- a) La distanza tra l'impianto e il territorio più vicino di un altro Stato (nella fattispecie l'Isola del Canale di Jersey) è di 180 km; gli Stati membri più vicini sono il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna e il Belgio, che si trovano rispettivamente a una distanza di 220, 510, 530 e 540 km.
- b) In condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti gassosi non sono tali da provocare un'esposizione significativa dal punto di vista sanitario della popolazione di altri Stati membri. Gli effluenti liquidi sono eliminati nell'impianto di trattamento degli effluenti di Saclay (CEA).
- c) I residui radioattivi solidi provenienti dal funzionamento dell'impianto vengono stoccati in loco fino all'eliminazione presso i centri nazionali (Centraco, ANDRA e presso un centro di stoccaggio per rifiuti a basso livello di attività che sarà disponibile nel 2003). Gli esperti raccomandano che i controlli sui rifiuti convenzionali effettuati a titolo precauzionale per confermare l'assenza di contaminazione siano tali da assicurare contemporaneamente la conformità ai criteri di sicurezza fissati nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- d) Nel caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di eventuali incidenti del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi suscettibili di raggiungere la popolazione di altri Stati membri non sarebbero significative dal punto di vista della salute.

In conclusione, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento parziale della centrale nucleare di Monts d'Arrée, sia nel corso del normale funzionamento, sia nel caso di incidente del tipo e dell'entità considerati dai dati generali non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato.

Notifica preventiva di una concentrazione**[Caso COMP/M.2185 — Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business Solutions (JV)]****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 11/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 gennaio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Océ-Technologies BV (Paesi Bassi), appartenente al gruppo Océ NV («Océ»), e Real Software Group NV (Belgium, «Real Software» acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Océ-Real Business Solutions BV («Océ-Real») mediante acquisto di azioni e trasferimento di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Océ: sistemi per la presentazione, riproduzione e distribuzione d'informazioni su supporto cartaceo, sistemi per fotocopia e stampa;
- Real Software: tecnologia dell'informazione, automazione;
- Océ-Real: soluzioni per la creazione di documenti professionali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2185 — Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business Solutions (JV), al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2001/C 11/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)**Data di adozione della decisione:** 18.10.2000**Stato membro:** Portogallo**N. dell'aiuto:** NN 99/2000**Titolo:** Interruzione temporanea delle attività in seguito alla scadenza dell'accordo di pesca con il Marocco (proroga)**Obiettivo:** Compensare le perdite di reddito subite dagli armatori e dagli equipaggi dei pescherecci che operano nelle acque marocchine a seguito dell'interruzione temporanea delle attività di pesca allo scadere dell'accordo di pesca con il Regno del Marocco**Fondamento giuridico:** Projecto de portaria que proroga o regulamento do regime de apoio à cessação temporária de actividade das embarcações e tripulantes que operam ao abrigo do Acordo de Cooperação em matéria de pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos**Stanziamiento:** 451 milioni di PTE a favore degli armatori (circa 2 249 579 EUR) e 663 milioni di PTE a favore degli equipaggi (circa 3 307 030 EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** Massimali e tassi d'intervento definiti dalle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore (GU C 100 del 27.3.1997) e dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio (GU L 312 del 20.11.1998) per le indennità agli armatori; 134 000 PTE (circa 670 EUR) al mese per gli aiuti agli equipaggi**Durata:** Luglio-dicembre 2000**Altre informazioni:** Relazione sull'applicazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 7.12.2000**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 301/2000**Titolo:** Riduzione dello sforzo di pesca**Obiettivo:** Riduzione della capacità eccessiva di pesca nell'IJsselmeer**Fondamento giuridico:**

Kadersubsidieregeling van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij

Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000

Stanziamiento: 3,72 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:**

Riduzione della pesca nell'IJsselmeer: 500 NLG per unità anguilla

Cessazione della pesca nell'IJsselmeer: 100 000 NLG per licenza

Durata: Una volta approvato dalla Commissione europea, il regolamento sarà adottato e pubblicato sullo Staatscourant (gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi). Sarà quindi fissato un periodo unico di 4 settimane per la presentazione delle domande. Il regolamento sarà abrogato una volta trattate tutte le domande

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 11/07)

Data di adozione della decisione: 12.12.2000

Stato membro: Italia (Lombardia)

N. dell'aiuto: N 49/2000

Titolo: Norme per gli interventi regionali in agricoltura

Obiettivo: Creazione di un quadro per gli interventi nel settore dell'agricoltura in Lombardia, in funzione dei cambiamenti verificatisi nell'ambito delle politiche e dei regolamenti settoriali stabiliti dall'Unione europea e dall'Italia

Fondamento giuridico: Legge n. 7/2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»

«Delibere» della Giunta regionale della Lombardia nn. 283, 961 e 966

Stanziamento: Circa 100 miliardi di ITL (50 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: In funzione delle misure (alcune misure non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato)

Durata: Da 1 a 7 anni a seconda delle misure

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 12.12.2000

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 74/2000

Titolo: Programma di assistenza tecnica per la razionalizzazione della produzione nel settore dell'apicoltura

Obiettivo:

Miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, attraverso le seguenti misure:

- a) formazione di esperti di aziende apicole;
- b) divulgazione di conoscenze sugli aspetti tecnici ed economici delle aziende apicole;
- c) miglioramento delle tecniche di difesa sanitaria mediante l'assistenza tecnica;
- d) studio e controllo delle malattie;

e) studio della relazione tra le aziende apicole e il mercato in vista del miglioramento della commercializzazione;

f) ricerca sulle strutture e le produzioni delle aziende apicole

Fondamento giuridico: Bilancio dello Stato. Ministero delle Politiche agricole e forestali. Programma di assistenza tecnica per la razionalizzazione produttiva nel settore apistico

Stanziamento: 1 500 000 000 di ITL (circa 750 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: 1 anno (2000)

Altre informazioni: La misura sarà attuata conformemente alle spiegazioni fornite e agli impegni assunti dalle autorità nazionali nelle loro lettere del 3 febbraio, 11 maggio, 12 luglio e 9 ottobre 2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 12.12.2000

Stato membro: Austria (Austria inferiore)

N. dell'aiuto: N 119/2000

Titolo: Promozione del miglioramento dell'allevamento di bovini nell'Austria inferiore

Obiettivo: Migliorare l'allevamento di bovini nell'Austria inferiore

Fondamento giuridico: Richtlinie für die Förderung der Qualitätsverbesserung der Niederösterreichischen Rinderzucht — „NÖ — Genetik-Programm“

Stanziamento: 800 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 6.12.2000

Stato membro: Italia (Veneto)

N. dell'aiuto: N 130/2000

Titolo: Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico della laguna di Venezia — Interventi nel settore agricolo e zootecnico

Obiettivo: Conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale

Fondamento giuridico: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 5088 del 28.12.1999, concernente interventi a favore del settore agricolo e zootecnico in attuazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico della laguna di Venezia»

Stanziamiento: 30 000 000 000 di ITL (circa 15 493 707 di EUR), compresi gli interventi eseguiti da Consorzi di Bonifica

Intensità o importo dell'aiuto:

Variabile:

- 40 % (50 % nelle aree svantaggiate);
- 45 % (55 %) per i giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

maggiore ed entro i massimali, per i casi previsti al punto 4.1.2.4 degli orientamenti pertinenti (GU C 28 dell'1.2.2000)

Durata: Indefinita

Altre informazioni: La misura sarà attuata conformemente alle spiegazioni e agli impegni assunti dalle autorità nazionali con lettera del 26.10.2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 12.12.2000

Stato membro: Danimarca

N. dell'aiuto: N 134/2000

Titolo: Aiuto alla lotta contro la salmonella nei polli e nelle uova — modifica di un regime esistente

Obiettivo: La misura notificata riguarda un emendamento finanziato a livello nazionale di un regime esistente per erogare una compensazione ai produttori di pollame e di uova in relazione alle epidemie di salmonella

Fondamento giuridico:

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshøns og opdræt hertil

Bekendtgørelse om driftstaberstatning ved aflivning af høns i forbindelse med bekæmpelse af salmonella

Stanziamiento: 61 000 000 di DKR (8 000 000 di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Triennale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 12.12.2000

Stato membro: Spagna (Murcia)

N. dell'aiuto: N 154/B/2000

Titolo: Aiuti regionali per la ristrutturazione delle PMI nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

Obiettivo: Ristrutturazione delle PMI in difficoltà nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

Fondamento giuridico: Ley de la Asamblea regional 6/86 de 24 de mayo, de creación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y Convocatorias anuales de ayudas publicadas en el BOE de la región de Murcia

Stanziamiento: 20 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Importo massimo di 4 milioni di EUR per beneficiario

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 30.11.2000

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 229/2000

Titolo: Aiuto della provincia dell'Hainaut per l'informatizzazione delle aziende agricole

Obiettivo: Contribuire al miglioramento della gestione delle aziende e delle organizzazioni di produttori

Fondamento giuridico: Projet de règlement provincial d'aide à l'informatisation des exploitations agricoles

Ontwerp van provinciale verordening inzake steun voor de informatisering van de landbouwbedrijven

Stanziamento: Da 100 000 a 150 000 EUR nel 2001-2003 e in seguito decrescente

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 40 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 12.12.2000

Stato membro: Spagna (Asturie)

N. dell'aiuto: N 256/2000

Titolo: Aiuti all'introduzione di nuove tecnologie in macchinari e attrezzature agricole

Obiettivo: Promuovere l'introduzione di nuove tecnologie in macchinari e attrezzature agricole e utilizzare macchinari in comune

Fondamento giuridico: Proyecto de Resolución por la que se establecen ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios

Stanziamento: 40 milioni di pesetas (240 404,84 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 40 %

Durata: Anno 2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

SCRE/111577/C/G

Patrimonio Euromed II

pubblicato dalla Commissione europea per progetti finanziati dalla Comunità europea

(2001/C 11/08)

1. Riferimento della pubblicazione

SCRE/111577/C/G.

2. Programma e fonte di finanziamento

Programma: Patrimonio Euromed II — Programma regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale euromediterraneo (seconda fase).

Linea di bilancio: B7/4100, Meda (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali dei paesi terzi mediterranei).

3. Natura delle attività, area geografica e durata del progetto

a) *Natura delle attività:* i progetti dovrebbero essere finalizzati a promuovere iniziative di cooperazione regionale riguardanti il patrimonio culturale euromediterraneo. L'obiettivo specifico dovrebbe essere quello di rafforzare la capacità dei paesi mediterranei di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Dovrebbe essere data priorità ai processi di apprendimento, allo scambio di esperienze e alla sperimentazione, al fine di creare delle condizioni favorevoli per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale.

b) *Area geografica:* l'area geografica interessata dalle proposte di progetti dovrebbe corrispondere all'intera area mediterranea o ad una subregione ⁽¹⁾.

c) *Durata massima del progetto:* la durata del progetto non deve essere superiore a 36 mesi.

Per ulteriori dettagli, cfr. la «Guida per i candidati», riportata al punto 13.

4. Importo totale disponibile per il presente invito a presentare proposte:

24 milioni di EUR.

5. Importo minimo e massimo degli aiuti non rimborsabili

a) Aiuto non rimborsabile minimo per un progetto: 500 000 EUR.

b) Aiuto non rimborsabile massimo per un progetto: 3 000 000 di EUR.

c) Percentuale massima di costi a carico della Comunità: 80 %.

6. Numero massimo degli aiuti non rimborsabili da assegnare

Possono essere assegnati aiuti non rimborsabili per un massimo di 16 progetti.

7. Soggetti ammissibili

Per essere ammessi a beneficiare di un aiuto non rimborsabile, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- non avere fini di lucro,
- essere operatori del settore pubblico o privato, organizzazioni non governative, istituti di ricerca, università, associazioni culturali o enti locali,
- avere la sede all'interno dell'Unione europea o in un paese beneficiario citato nella linea di bilancio nell'ambito della quale viene finanziato il progetto,
- essere direttamente responsabili della preparazione e della gestione del progetto e non svolgere funzioni di intermediazione,
- i candidati devono formare un consorzio con le organizzazioni partner secondo le modalità di seguito indicate:

le candidature possono essere presentate soltanto da organizzazioni appartenenti ad almeno 2 paesi dell'Unione europea e da un gruppo di organizzazioni dei paesi mediterranei in cui è rappresentato il maggior numero possibile di partner mediterranei. I partner cui appartengono i candidati devono soddisfare i medesimi criteri di ammissione previsti per i candidati.

⁽¹⁾ In base alla dichiarazione di Barcellona, i 12 partner mediterranei sono i seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Autorità Palestinese.

8. Criteri di aggiudicazione

Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione 2.3 della «Guida per i candidati» riportata al punto 13.

9. Formato della domanda di candidatura e informazioni richieste

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di candidatura standard allegato alla «Guida per i candidati» riportata al punto 13, rispettandone rigorosamente il formato e le istruzioni.

Per ciascuna domanda, il candidato deve inviare un modulo originale firmato e sette copie.

10. Termine per la presentazione delle candidature

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 aprile 2001 alle ore 16.00.

Le candidature pervenute dopo la scadenza del termine verranno automaticamente respinte, anche se il timbro postale reca una data antecedente il termine.

11. Indirizzi per l'invio delle candidature

Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione 2.2.2 della «Guida per i candidati» riportata al punto 13.

12. Informazioni che devono figurare sulla busta contenente la candidatura

Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione 2.2.2 della «Guida per i candidati» riportata al punto 13.

13. Informazioni dettagliate

Le informazioni dettagliate relative al presente invito a presentare proposte sono contenute nella «Guida per i candidati», pubblicata, assieme al presente invito, sul sito Internet del SCR:

http://europa.eu.int/comm/scr/tender/index_en.htm

Si invitano tutti i candidati a consultare regolarmente il sito prima del termine di presentazione delle candidature poiché la Commissione vi pubblicherà le domande più ricorrenti e le relative risposte.

Per qualsiasi domanda relativa al presente invito a presentare proposte si prega di inviare un messaggio e-mail, recante il riferimento della pubblicazione di cui al punto 1, a uno dei seguenti indirizzi:

— Domande riguardanti gli aspetti procedurali, contrattuali e amministrativi: SCR
E-mail: Dominique.Dumont@cec.eu.int.
Fax (32-2) 296 53 36

— Domande tecniche o relative all'individuazione di potenziali partner: DG RELEX
E-mail: Johannes.Gehring@cec.eu.int

Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù

(2001/C 11/09)

1. Contesto

L'articolo A-3029 del bilancio generale delle Comunità europee prevede il sostegno ad organizzazioni internazionali non governative per la gioventù che operano in un contesto europeo. Tale sostegno era stato incoraggiato dal Parlamento europeo in una risoluzione del 1991.

2. Obiettivo

L'obiettivo principale delle sovvenzioni è di incoraggiare lo sviluppo europeo delle organizzazioni internazionali non governative per la gioventù e l'organizzazione da parte loro di attività d'interesse europeo che coinvolgono i giovani e/o di cui siano destinatari.

Le sovvenzioni sono prevalentemente destinate a contribuire alla copertura delle spese di funzionamento collegate all'organizzazione e all'esecuzione di programmi di attività in un quadro europeo.

3. Bilancio disponibile

Il bilancio disponibile si eleva a 1,4 milioni di EUR. Sulla base di questo importo, la Commissione potrà sostenere un numero di organizzazioni compreso fra 80 e 140 (si veda inoltre il punto 6.2 qui sotto).

4. Criteri di selezione

Solo le proposte completate correttamente saranno prese in considerazione (si veda inoltre il punto 8 qui sotto).

4.1. Criteri d'ammissibilità

Saranno esaminate unicamente le proposte provenienti da organizzazioni internazionali

— che possiedano uno statuto giuridico proprio (vale a dire distinto da quello delle organizzazioni che le compongono in qualità di membri) al momento della presentazione della domanda,

- non governative,
- senza fini di lucro,
- i cui principali beneficiari siano i giovani; le organizzazioni che non operano unicamente a vantaggio dei giovani ma il cui programma comporta attività per la gioventù potranno essere prese in considerazione nella misura in cui la sovvenzione contribuisca al mantenimento e allo sviluppo di tali attività destinate ai giovani,
- che abbiano organizzazioni attive, in qualità di membri, in almeno otto paesi dell'Unione europea, ovvero in sei paesi dell'Unione e in altri sei paesi europei fra i seguenti:
 - paesi EFTA membri del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
 - paesi in fase di preadesione: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia.

Un'eccezione potrà essere fatta in due casi:

- le organizzazioni che non sono mai state sostenute in virtù della linea di bilancio A-3029, dovranno avere organizzazioni membri attive in almeno sei paesi dell'Unione europea all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione e prevedere di essere rappresentate in 8 paesi dell'Unione europea almeno alla fine dell'anno 2001,
 - potranno essere eventualmente prese in considerazione anche le organizzazioni in grado di giustificare che la natura dei loro obiettivi e dei loro criteri impedisce loro di essere presenti in 8 paesi dell'Unione europea, ma che sono presenti in 6 o 7 paesi dell'Unione. Esse dovranno chiarire i motivi per cui è loro impossibile sviluppare la propria rete per poter essere attive in almeno 8 paesi dell'Unione.
- L'ubicazione della sede dei richiedenti non costituirà criterio di ammissibilità,
- che organizzino direttamente (o contribuiscano concretamente ad organizzare) attività in un contesto europeo destinate ai giovani (tra cui attività diverse dai concorsi internazionali),
 - beneficiano di un cofinanziamento di almeno 20 % del loro bilancio annuale globale proveniente da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea,
 - hanno inviato la domanda di sovvenzione entro la scadenza fissata al seguente punto 8.

In caso di domande parallele presentate da un'organizzazione europea e da un'organizzazione più ampia a livello geografico ed avente gli stessi membri nei paesi (o in una maggioranza di essi) dell'Unione europea rappresentati e obiettivi analoghi, verrà assegnata una sola sovvenzione e di massima sarà attribuita la priorità alla struttura europea. All'occorrenza, le organizzazioni interessate si accorderanno nel presentare una sola domanda.

4.2. Capacità tecnica e finanziaria del richiedente

La Commissione effettuerà la selezione ugualmente in base sia alle capacità finanziarie che alle capacità tecniche del richiedente per portare a compimento l'attività richiesta, ed in particolare in base ad un esame dei seguenti documenti:

- la relazione di attività per il 2000,
- il bilancio finanziario per il 2000 (tale bilancio è richiesto esclusivamente alle organizzazioni che abbiano ricevuto una sovvenzione A-3029 nel 2000).

Le organizzazioni che hanno già beneficiato di sovvenzioni A-3029 e che abbiano avuto difficoltà a utilizzare queste sovvenzioni, potrebbero essere escluse.

5. Criteri d'attribuzione

La Commissione attribuirà le sovvenzioni e deciderà i loro importi sulla base dell'insieme dei seguenti criteri:

- la qualità e l'entità del programma delle attività europee che coinvolgono giovani o animatori/responsabili di gruppi di giovani o vanno a vantaggio dei giovani e sono organizzate direttamente dall'organizzazione che presenta la domanda o con un suo contributo (numero e natura delle attività, numero dei partecipanti, pubblicazioni, lingue utilizzate, ecc.), nonché la volontà di sviluppare la rete e le sue attività,
- la natura delle attività europee per la gioventù: sarà concessa una priorità alle organizzazioni che propongono attività di mobilità individuale o di gruppi dei giovani, alle attività di informazione dei giovani relative in particolare all'integrazione europea e alle possibilità che ne derivano per i giovani; in particolare, verranno respinti tutti i progetti che promuovano direttamente od indirettamente dei messaggi contrari alle politiche dell'Unione o che siano associati ad un'immagine negativa,
- la dimensione europea e l'effetto moltiplicatore, vale a dire il numero dei paesi europei dell'Unione europea, dell'EFTA e in preadesione nei quali è presente l'organizzazione, il numero di giovani membri attivi in questi paesi e il probabile impatto del programma di attività sui gruppi destinatari,
- per le organizzazioni che nel 2000 hanno ricevuto una sovvenzione A-3029, le relazioni d'attività e finanziaria per il 2000 avranno peso determinante ai fini dell'assegnazione di una sovvenzione e della determinazione del suo importo,
- il carattere ragionevole del bilancio previsto (e del contributo richiesto alla Commissione) in rapporto alle attività previste,
- le esigenze finanziarie effettive dell'organizzazione,
- le risorse di bilancio disponibili alla Commissione.

La descrizione del programma d'attività dovrà dettagliare i mezzi tramite i quali la visibilità del sostegno comunitario sarà assicurata.

6. Condizioni finanziarie

6.1. Le sovvenzioni sono concesse su base strettamente annua e non conferiscono alcun diritto per gli anni successivi. Il presente invito corrisponde alle sovvenzioni che saranno concesse per l'anno di calendario 2001.

6.2. L'importo della sovvenzione non può in alcun caso essere superiore a 25 000 EUR.

Inoltre, non può in alcun caso superare il 20 % delle spese di funzionamento annue dell'organizzazione per il 2001 (cfr. il seguente punto 6.4.), salvo per le organizzazioni il cui bilancio di funzionamento per il 2001 è inferiore a 50 000 EUR; nel qual caso la sovvenzione potrà raggiungere un importo massimo di 10 000 EUR, senza tuttavia superare il 50 % delle spese di funzionamento.

L'importo della sovvenzione è forfetario e non viene calcolato automaticamente come percentuale fissa delle spese di funzionamento.

A titolo indicativo, l'importo medio delle sovvenzioni accordate nel 2000 ammontava a circa 14 000 EUR e le organizzazioni che hanno presentato una prima domanda hanno ricevuto una sovvenzione compresa tra 5 000 EUR e 11 000 EUR.

6.3. La domanda di sovvenzione comprenderà una stima delle spese di funzionamento dell'organizzazione per l'anno di calendario 2001, basata sulle spese di funzionamento effettivamente sostenute nel 2000 e sull'infrastruttura necessaria alla realizzazione del programma di attività per il 2001. Il totale di tali spese previsionali di funzionamento sarà pari al totale delle fonti di finanziamento destinate a queste spese.

Nel caso in cui il programma d'attività incluso nella domanda di sovvenzione non sia realizzato dal beneficiario, l'importo della sovvenzione sarà ridotto.

Inoltre, essendo inteso che la sovvenzione non potrà produrre profitti, la Commissione terrà conto dell'insieme delle entrate che hanno consentito il finanziamento sia delle spese di funzionamento che delle attività dell'organizzazione nel 2001. A tal fine, gli aggiudicatari presenteranno all'inizio del 2002 i conti annuali generali dell'organizzazione da cui risultino le spese totali dell'organizzazione e le corrispondenti entrate complessive per il 2001.

6.4. All'atto di determinare l'importo massimo della sovvenzione che essa può concedere, la Commissione terrà conto del bilancio di funzionamento presentato dal richiedente. Nella sua analisi terrà esclusivamente conto delle seguenti spese di funzionamento sostenute nel 2001, nella misura in cui siano indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione e al corretto svolgimento delle attività normali previste nel programma di attività:

- spese per il personale,
- spese generali di affitto e spese immobiliari, attrezzature (nel caso di acquisto di materiale durevole, potrà essere preso in considerazione solo l'ammortamento annuo), telecomunicazioni e spese postali, forniture d'ufficio,

- spese di viaggio e soggiorno del personale dell'organizzazione sostenute per le riunioni statutarie della stessa, come pure per le eventuali altre riunioni di lavoro necessarie al normale funzionamento dell'organizzazione,

- spese per riunioni (organizzazione propria),

- spese di pubblicazione, informazione e diffusione.

Non si terrà conto delle seguenti spese:

- le spese sostenute da un terzo e non rimborsate dall'organizzazione aggiudicataria,

- le spese in natura che non comportano flussi finanziari reali,

- le spese per acquisto d'infrastrutture (se non a concorrenza dell'ammortamento annuo del materiale acquistato),

- le spese non collegate al funzionamento e alle normali attività dell'organizzazione,

- le spese manifestamente inutili o eccessive.

Si attira l'attenzione delle organizzazioni sul fatto che, per quelle che beneficiano delle sovvenzioni di funzionamento (per esempio, A-3029), i costi indiretti non sono più ammissibili per azioni specifiche (domande di sovvenzione per progetti specifici).

6.5. Modalità di pagamento

Le sovvenzioni saranno pagate in due stralci:

- 90 % d'anticipo entro i 60 giorni seguenti il ricevimento, da parte della Commissione, della convenzione debitamente firmata e completata,

- il saldo previo ricevimento e approvazione ad opera della Commissione della relazione d'attività e dei conti annuali relativi al 2001.

6.6. Se la domanda è accolta, il responsabile dell'organizzazione dovrà impegnarsi, con la propria firma, a fornire prove dell'utilizzazione corretta della sovvenzione e a permettere alla Commissione e/o alla Corte dei conti europea di verificare i documenti contabili dell'organizzazione qualora esse lo ritengano opportuno. A tal fine, i documenti giustificativi devono essere conservati a cura del beneficiario per 5 anni dopo l'ultimo pagamento.

7. Presentazione della domanda di finanziamento

I richiedenti sono invitati a fare riferimento al «Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni (per richiedenti e beneficiari)». Il Vademecum contiene, in appendice, i modelli di convenzione per una sovvenzione, e le condizioni generali applicabili come elementi di riferimento.

La domanda di finanziamento dovrà essere obbligatoriamente presentata utilizzando il modulo apposito.

Il modulo e il vademecum saranno disponibili su Internet a partire dal gennaio 2001 al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/education/youth/ngyofr.html>

Possono essere inoltre richiesti al seguente indirizzo:

Sig. P. MAIRESSE
Commissione europea, DG Istruzione e Cultura,
Unità D1 — Jeunesse
Rue de la Loi/Wetstraat 200 (B-7, 3/26)
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 41 58

NB: La documentazione verrà inviata soltanto con la posta ordinaria; pertanto, verranno prese in considerazione soltanto le richieste di documenti pervenute alla Commissione per posta o per fax entro il 16 febbraio 2001; dopo tale data, le organizzazioni che lo desiderino dovranno tassativamente procurarsi il formulario su Internet.

8. Procedura di presentazione e d'istruzione delle domande

Saranno prese in considerazione le sole domande presentate sull'apposito formulario, compilate, datate, firmate e inviate a mezzo posta ordinaria in duplice esemplare (ciascuno recante una firma originale nell'ultima pagina) all'indirizzo sopraindicato (cfr. il punto 7) entro il 28 febbraio 2001 (fa fede la data del timbro postale).

Le buste contenenti le domande di sovvenzione recheranno la menzione «Domanda di sovvenzione A-3029 per il 2001».

Non verranno prese in considerazione le domande di finanziamento incomplete, non datate, non firmate o inviate a mezzo fax, Internet, posta elettronica o presentate direttamente presso i nostri uffici.

Il fascicolo della domanda deve essere così composto:

1) una lettera di domanda di sovvenzione datata e firmata emanante dall'organizzazione;

- 2) il formulario di domanda di sovvenzione debitamente compilato e firmato dal responsabile dell'organizzazione in duplice copia;
- 3) l'indicazione dettagliata del modo di calcolo di tutte le rubriche del bilancio di importo superiore a 5 000 EUR con l'indicazione dei costi unitari;
- 4) gli ultimi esemplari apparsi delle pubblicazioni dell'organizzazione;
- 5) i conti annuali dell'organizzazione (da inviare tassativamente entro il 31 marzo);
- 6) copia degli statuti registrati legalmente dell'organizzazione nonché prova recente dell'esistenza di quest'ultima (ad esempio attestazione bancaria, estratti stampa, ...), in duplice copia;
- 7) una relazione delle attività per il 2000; per le organizzazioni che hanno ricevuto una sovvenzione A-3029 nel 2000 tale relazione sarà redatta seguendo il modello riportato nell'allegato 5 della convenzione 2000;
- 8) per le organizzazioni che hanno ricevuto una sovvenzione A-3029 nel 2000, un bilancio finanziario che riporti le spese di funzionamento 2000 nonché le fonti di finanziamento corrispondenti, che dovrà essere tassativamente redatto seguendo il modello presentato nell'allegato 5 della convenzione 2000.

I fascicoli che non conterranno tutti i documenti summenzionati non potranno essere presi in considerazione.

In caso di concessione del finanziamento da parte della Commissione, verrà inviata all'aggiudicatario una convenzione espressa in EUR, in cui vengono precisate le condizioni e l'entità del finanziamento. La convenzione dovrà essere immediatamente firmata e rispedita alla Commissione. Le organizzazioni la cui domanda non sarà accolta ne saranno informate per iscritto.